



**Il Tribunale di Napoli  
II sezione civile**

*Handwritten signature*  
*n. 3820/13 Rep.*

Il Tribunale di Napoli, II Sezione Civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente

**ordinanza**

*N. del 15/4/13 (2013)*  
nel procedimento iscritto al n. 15338/2013 RGAC e vertente

**tra**

ALFA SRL

**ricorrente**

**e**

BANCA

**resistente**

**Oggetto:** Ricorso cautelare ex art. 700 cpc

**Il giudice**

Sciogliendo la riserva formulata alla udienza del 25/6/2013, osserva quanto segue. In data 4/5/2011 in Napoli la ALFA SRL e BANCA hanno concluso un contratto denominato "prestito finalizzato" n. [redacted] avente ad oggetto un finanziamento di euro 52.800 erogato dalla BANCA alla ALFA per una finalità descritta all'art. 1 delle condizioni generali di contratto come "acquisto di beni e servizi", mentre nel frontespizio in cui erano indicate tutte le condizioni specifiche del rapporto si indicava il "bene", un'autovettura, evidentemente da acquistare: era insomma un prestito finalizzato all'acquisto, da parte del beneficiario, di un'autovettura nuova; il contratto era sottoscritto anche da un soggetto identificato come "punto vendita", che confermava l'avvenuta conclusione "del contratto di vendita (o prestazione di servizi)": si trattava della A.R. SRL [redacted]. La ALFA avrebbe restituito la somma finanziata, oltre interessi e costi connessi al credito, in 27 rate mensili, tramite addebito su conto corrente. Contemporaneamente la ALFA ha concluso con la srl



A.R. (in seguito divenuto F. SRL ) un contratto denominato "Start Up", avente ad oggetto genericamente "ordine autovettura" (una BMW modello X6), che nella sua seconda parte, denominata "Allegato B - Servizi Rental", mostrava di essere un contratto di noleggio: già "rental", in lingua inglese, significa appunto noleggio; poi era previsto un limite di durata di mesi 27, una distanza massima percorribile in un anno di 35.000 km, e tutta una serie di servizi assicurati all'utilizzatore del veicolo, quali "autovettura" (se si fosse trattato di una vendita, non si sarebbe inserito l'oggetto della vendita tra i servizi resi), e poi assicurazioni, manutenzione, assistenza stradale, antifurto, tassa possesso ..., tutti servizi tipici del noleggio. In seguito, però, la F. SRL ha dichiarato di non essere più in condizione di garantire la copertura assicurativa Rca, e la ALFA ha riconsegnato il veicolo. Col ricorso cautelare introduttivo del presente procedimento, la ALFA ha chiesto che si revochi il finanziamento e/o si sospenda l'esigibilità del canone di noleggio, ordinando a BANCA di restituire i canoni già riscossi. Secondo la ricorrente, essendosi risolto il contratto di noleggio dell'autoveicolo - essendosi la ALFA avvalsa della facoltà, prevista dal contratto "Start Up" di recedere anticipatamente dal contratto senza alcuna penale, si è risolto anche il finanziamento, poiché i due contratti erano collegati e si applicherebbe l'art. 125 quinquies co. 1 Tub: "Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile."; si noti che la ALFA definisce genericamente il contratto da essa stipulato con A.R. di "cessione" di un autoveicolo, ma poi a pag. 2 ultimo rigo parla di "canoni di noleggio", con ciò riconoscendo la natura del contratto in questione. Nel ricorso la domanda di restituzione è estesa anche alla F. SRL, ma il ricorso non è stato notificato a quest'ultima, che nel frattempo è fallita.

Nel merito, la BANCA deduce di aver finanziato l'acquisto, e non il noleggio di un'autovettura, e che le vicende del contratto di noleggio, non collegato al finanziamento, non possono venirle opposte. Ed effettivamente, come si è visto, il finanziamento fu concesso da BANCA alla ALFA perché quest'ultimo acquistasse un'autovettura. La differenza tra acquisto e noleggio non è certo un dettaglio: se la ALFA avesse effettivamente acquistato il veicolo, essa stessa ne avrebbe dovuto curare la copertura assicurativa, ed il contratto non si sarebbe potuto risolvere perché la F. SRL non era più in grado di fornire la garanzia. Il noleggio dell'autovettura non è collegato al finanziamento, e di il fatto che la ALFA è receduta da tale contratto, non può di per sé comportare conseguenze sul finanziamento. Ne consegue che la domanda cautelare, fondata sull'errato presupposto che la cessazione degli effetti del noleggio possa far cessare anche gli effetti del finanziamento, per com'è formulata non può essere accolta.

Resta però il fatto che, a questo punto, il finanziamento è rimasto privo di scopo, e ciò verosimilmente dovrebbe determinare delle conseguenze su di esso, ma per una ragione diversa da quella dedotta in questa sede.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento, dato che comunque in sostanza il finanziamento, come si è detto, non ha raggiunto il suo scopo.

pqm


Il Tribunale di Napoli, II sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nel procedimento iscritto al n. 15478/2013 RG tra: ALFA, ricorrente; BANCA, resistente; così provvede:

- 1) Rigetta il ricorso e compensa le spese del procedimento.

Così deciso in Napoli in data 26/6/2013

Il giudice designato

*Ettore Pastore Alinante*



n. 15388/13 R.G. Il Tribunale di Napoli  
III sezione civile

n. 8331/13 Rep.

Il Tribunale di Napoli, II Sezione Civile, nella persona del giudice unico  
Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente

**ordinanza**

nel procedimento iscritto al n. 15388/2013 RGAC e vertente

**tra**

TIZIO

**ricorrente**

**e**

BANCA

**resistente**

**Oggetto:** Ricorso cautelare ex art. 700 cpc

**Il giudice**

Sciogliendo la riserva formulata alla udienza del 18/6/2013, osserva quanto segue.  
In data 31/1/2012 in Napoli TIZIO e BANCA hanno concluso un contratto denominato "prestito finalizzato auto" n. 2686739 avente ad oggetto un finanziamento di euro 12.372,75 erogato dalla BANCA al TIZIO per una finalità così descritta alla pagina 4 del contratto: "Credito finalizzato alla vendita di un bene o alla prestazione di un servizio specifico. Descrizione del bene o del servizio Acquisto AN"; era indicato un "intermediario del credito" nel "rivenditore convenzionato con BANCA" indicato come la srl A.R. Il TIZIO avrebbe restituito la somma di euro 14.575,20, comprensiva di interessi e costi connessi al credito, in 48 rate mensili, tramite addebito su conto corrente. Quello stesso giorno il TIZIO ha concluso con la srl A.R. (in seguito divenuto F. SRL) un contratto con il quale quest'ultima gli noleggiava un'autovettura Ford Fiesta tg. , e gli garantiva tutta una lunga serie di servizi connessi, dalla copertura assicurativa per la

responsabilità civile al localizzatore satellitare, per la durata di 48 mesi, per il prezzo di euro 14.399,77. In seguito, però, la F. SRL non ha più garantito la copertura assicurativa per la responsabilità civile, e quindi il TIZIO non ha più potuto usufruire del veicolo; successivamente la F. SRL ha chiesto che il TIZIO le restituisse il veicolo, il che è avvenuto il 6/2/2013. Col ricorso cautelare introduttivo del presente procedimento, il TIZIO ha chiesto che si ordini in via d'urgenza alla BANCA di non prelevare ulteriori somme dal suo conto corrente, e di non iscrivere il proprio nome come cattivo pagatore. Secondo il ricorrente, essendosi risolto il contratto di noleggio dell'autoveicolo, si è risolto anche il finanziamento, poiché i due contratti erano collegati e si applicherebbe l'art. 125 quinquies co. 1 Tub: “Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile.”

Nel ricorso si domanda anche, subordinatamente, di ordinare alla F. SRL “il pagamento di tutte le somme eventualmente dovute ad BANCA per il contratto sottoscritto con il ricorrente”; ma il ricorso non è stato notificato alla F. SRL, che nelle more è fallita, ed il ricorrente ha rinunciato alla domanda subordinata. Nulla osta alla rinuncia effettuata dal TIZIO, visto che la F. SRL non era litisconsorte necessaria di BANCA nel presente giudizio.

Con decreto inaudita altera parte, questo giudice ha ordinato alla Unicredit “di non iscrivere il nome di TIZIO nella Centrale Rischi come cattivo debitore”.

La BANCA ha eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli, in base all'art. 10 D.L.vo 150/2011, il quale stabilisce che nelle controversie previste dall'art. 152 D.L.vo 196/2003, cioè quelle in materia di trattamento dei dati personali, è competente il Tribunale del luogo in cui risiede il titolare del trattamento dei dati: in questo caso il titolare del trattamento dei dati è la BANCA, che ha sede a Roma, e pertanto competente a decidere sulla domanda di vietare alla BANCA di pubblicare il nome del TIZIO tra i cattivi pagatori, sarebbe il Tribunale di Roma. Tuttavia, nel presente procedimento la domanda di vietare alla BANCA di pubblicare il nominativo del ricorrente, è connessa alla domanda di vietare alla BANCA di prelevare ulteriori somme dal conto corrente bancario del TIZIO; ora, è certo che il contratto di finanziamento stipulato tra BANCA e TIZIO fu un contratto di credito al consumo, con il TIZIO nel ruolo di consumatore; si applica quindi il principio enunciato da Cass. 21814/2009: “In tema di competenza territoriale, quando la tutela contro il trattamento dei dati personali nei confronti del titolare del trattamento venga invocata nell'ambito di un rapporto di consumo, come tale soggetto all'art. 33, lettera u), del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il foro previsto da tale norma prevale su quello individuato dall'art. 152 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto la sopravvenienza della prima disposizione ha derogato alla seconda con riguardo alle controversie sul trattamento dei dati personali, la cui titolarità origina da rapporti di consumo.”. Pertanto, poiché il TIZIO risiede in Ercolano, è competente il Tribunale di Napoli. In verità, volendo applicare alla lettera il principio enunciato dalla Cassazione, si dovrebbe rilevare che il D.L.vo 150/2011 è sopravvenuto al Codice del Consumo; ma l'art. 10 D.L.vo 150/2011 si è limitato a sostituire il comma 2 dell'art. 152 D.L.vo 196/2003, riproducendone il contenuto, in un'ottica di riordino e semplificazione dei

riti civili, quindi resta fermo il principio secondo il quale il foro del consumatore è stato individuato nel 2005 come un criterio prevalente rispetto al foro di residenza del titolare del trattamento di dati personali. L'eccezione di incompetenza per territorio va dunque rigettata.

Nel merito, la BANCA deduce di aver finanziato l'acquisto, e non il noleggio di un'autovettura, e che le vicende del contratto di noleggio, non collegato al finanziamento, non possono venirle opposte. Ed effettivamente, il finanziamento fu concesso da BANCA al TIZIO perché quest'ultimo acquistasse un'autovettura. Il credito, come si è visto, era denominato "prestito finalizzato auto" avente come scopo che il TIZIO acquistasse un bene, o gli venisse prestato un servizio specifico, e l'oggetto del contratto era espressamente indicato come "acquisto AN", cioè acquisto autovettura nuova; del resto, non sembra possibile definire il noleggio dell'autovettura come prestazione di un "servizio specifico", trattandosi invece di un contratto avente ad oggetto un complesso di "servizi". La differenza tra acquisto e noleggio non è certo un dettaglio: se il TIZIO avesse effettivamente acquistato il veicolo, lui stesso ne avrebbe dovuto curare la copertura assicurativa, ed il contratto non si sarebbe potuto risolvere perché la F. SRL non era più in grado di fornire la garanzia. Quindi, il noleggio dell'autovettura non è collegato al finanziamento, e la "cessazione degli effetti del contratto di noleggio" non può di per sé comportare conseguenze sul finanziamento. Ne consegue che la domanda cautelare, fondata sull'errato presupposto che la cessazione degli effetti del noleggio possa far cessare anche gli effetti del finanziamento, per com'è formulata non può essere accolta.

Resta però il fatto che, a questo punto, il finanziamento è rimasto privo di scopo, e ciò verosimilmente dovrebbe determinare delle conseguenze su di esso, ma per una ragione diversa da quella dedotta in questa sede.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento, dato che è stata rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio, e dato che comunque in sostanza il finanziamento, come si è detto, non ha raggiunto il suo scopo.


pqm

Il Tribunale di Napoli, II sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nel procedimento iscritto al n. 15388/2013 RG tra: TIZIO, ricorrente; BANCA, resistente; così provvede:

- 1) Rigetta il ricorso revocando il decreto inaudita altera parte e compensa le spese del procedimento.

Così deciso in Napoli in data 19/6/2013

Il giudice designato



Il Tribunale di Napoli  
III sezione civile

n. 8484/13

Il Tribunale di Napoli, II Sezione Civile, nella persona del giudice unico  
Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente

**ordinanza**

nel procedimento iscritto al n. 15389/2013 RGAC e vertente

**tra**

CAIO

**ricorrente**

**e**

UNICREDIT

**resistente**

**Oggetto:** Ricorso cautelare ex art. 700 cpc

**Il giudice**

Sciogliendo la riserva formulata alla udienza del 18/6/2013, osserva quanto segue.  
In data 10/1/2011 in Napoli (CAIO e spa BANCA hanno concluso un contratto denominato "prestito finalizzato" n. 1989858 avente ad oggetto un finanziamento di euro 12.650 erogato dalla BANCA al CAIO per una finalità descritta all'art. 1 delle condizioni generali di contratto come "acquisto di beni o servizi"; il contratto era sottoscritto anche da un soggetto identificato come "punto vendita", che confermava l'avvenuta conclusione "del contratto di vendita (o prestazione di servizi): si trattava della A.R. SRL. Il CAIO avrebbe restituito la somma finanziata, oltre interessi e costi connessi al credito, in 48 rate mensili, tramite addebito su conto corrente. Contemporaneamente il CAIO ha concluso con la A.R. SRL (in seguito divenuto F. SRL) un contratto con il quale quest'ultima gli noleggiava (a "lungo termine senza riscatto") un'autovettura Smart For Two da restituire il 20/1/2015, e gli garantiva tutta una lunga



serie di servizi connessi, dalla copertura assicurativa per la responsabilità civile al localizzatore satellitare, per la durata di 48 mesi, per il prezzo di euro 14.400. In seguito, però, la F. SRL non ha più garantito la copertura assicurativa per la responsabilità civile, e quindi il CAIO non ha più potuto usufruire del veicolo. Col ricorso cautelare introduttivo del presente procedimento, il CAIO ha chiesto che si ordini in via d'urgenza alla BANCA di non prelevare ulteriori somme dal suo conto corrente, e di non iscrivere il proprio nome come cattivo pagatore. Secondo il ricorrente, essendosi risolto il contratto di noleggio dell'autoveicolo, si è risolto anche il finanziamento, poiché i due contratti erano collegati e si applicherebbe l'art. 125 quinquies co. 1 Tub: “Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile.”

Nel ricorso si domanda anche, subordinatamente, di ordinare alla F. SRL “il pagamento di tutte le somme eventualmente dovute ad BANCA per il contratto sottoscritto con il ricorrente”; ma il ricorso non è stato notificato alla F. SRL, che nelle more è fallita, ed il ricorrente ha rinunciato alla domanda subordinata. Nulla osta alla rinuncia effettuata dal CAIO, visto che la F. SRL non era litisconsorte necessaria di BANCA nel presente giudizio.

Con decreto inaudita altera parte, questo giudice ha ordinato alla BANCA “di non iscrivere il nome di CAIO nella Centrale Rischi come cattivo debitore”.

La BANCA ha eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli, in base all'art. 10 D.L.vo 150/2011, il quale stabilisce che nelle controversie previste dall'art. 152 D.L.vo 196/2003, cioè quelle in materia di trattamento dei dati personali, è competente il Tribunale del luogo in cui risiede il titolare del trattamento dei dati: in questo caso il titolare del trattamento dei dati è la BANCA, che ha sede a Roma, e pertanto competente a decidere sulla domanda di vietare alla BANCA di pubblicare il nome del CAIO tra i cattivi pagatori, sarebbe il Tribunale di Roma. Tuttavia, nel presente procedimento la domanda di vietare alla BANCA di pubblicare il nominativo del ricorrente, è connessa alla domanda di vietare alla BANCA di prelevare ulteriori somme dal conto corrente bancario del CAIO; ora, è certo che il contratto di finanziamento stipulato tra BANCA e CAIO fu un contratto di credito al consumo, con il CAIO nel ruolo di consumatore; si applica quindi il principio enunciato da Cass. 21814/2009: “In tema di competenza territoriale, quando la tutela contro il trattamento dei dati personali nei confronti del titolare del trattamento venga invocata nell'ambito di un rapporto di consumo, come tale soggetto all'art. 33, lettera u), del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il foro previsto da tale norma prevale su quello individuato dall'art. 152 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto la sopravvenienza della prima disposizione ha derogato alla seconda con riguardo alle controversie sul trattamento dei dati personali, la cui titolarità origina da rapporti di consumo.”. Pertanto, poiché il CAIO risiede in Napoli, è competente il Tribunale di Napoli. In verità, volendo applicare alla lettera il principio enunciato dalla Cassazione, si dovrebbe rilevare che il D.L.vo 150/2011 è sopravvenuto al Codice del Consumo; ma l'art. 10 D.L.vo 150/2011 si è limitato a sostituire il comma 2 dell'art. 152 D.L.vo 196/2003, riproducendone il contenuto, in un'ottica di riordino e semplificazione dei riti civili, quindi resta fermo il principio secondo il quale il foro del consumatore è

stato individuato nel 2005 come un criterio prevalente rispetto al foro di residenza del titolare del trattamento di dati personali. L'eccezione di incompetenza per territorio va dunque rigettata.

Nel merito, la BANCA deduce di aver finanziato l'acquisto, e non il noleggio di un'autovettura, e che le vicende del contratto di noleggio, non collegato al finanziamento, non possono venirle opposte. Ed effettivamente, il finanziamento fu concesso da BANCA al CAIO perché quest'ultimo acquistasse un'autovettura. Il credito, come si è visto, in base alle condizioni generali aveva come scopo che il CAIO acquistasse un bene o un servizio, ma nel modulo denominato "richiesta di prestito finalizzato" si indicavano le "caratteristiche del bene", e poi si precisava che il "bene" era AN, cioè un'auto nuova; quindi, è chiaro che si trattava di acquistare un'automobile nuova; del resto, non sembra possibile definire il noleggio di un'autovettura come "acquisto di un servizio", essendo prima di tutto la locazione di un bene. La differenza tra acquisto e noleggio non è certo un dettaglio: se il CAIO avesse effettivamente acquistato il veicolo, lui stesso ne avrebbe dovuto curare la copertura assicurativa, ed il contratto non si sarebbe potuto risolvere perché la F.SRL non era più in grado di fornire la garanzia. Quindi, il noleggio dell'autovettura non è collegato al finanziamento, e la "cessazione degli effetti del contratto di noleggio" non può di per sé comportare conseguenze sul finanziamento. Ne consegue che la domanda cautelare, fondata sull'errato presupposto che la cessazione degli effetti del noleggio possa far cessare anche gli effetti del finanziamento, per com'è formulata non può essere accolta.

Resta però il fatto che, a questo punto, il finanziamento è rimasto privo di scopo, e ciò verosimilmente dovrebbe determinare delle conseguenze su di esso, ma per una ragione diversa da quella dedotta in questa sede.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento, dato che è stata rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio, e dato che comunque in sostanza il finanziamento, come si è detto, non ha raggiunto il suo scopo.

pqm

Il Tribunale di Napoli, II sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nel procedimento iscritto al n. 15389/2013 RG tra: CAIO, ricorrente; BANCA, resistente; così provvede:

- 1) Rigetta il ricorso revocando il decreto inaudita altera parte e compensa le spese del procedimento.

Così deciso in Napoli in data 21/6/2013

Il giudice designato

